



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 – 10129 TORINO – Tel. 011/53.77.56 – Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it – collegio.torino@geopec.it – www.collegiogeometri.to.it

Circ. 159/25
Prot. n. 5615/25

Torino, 3 dicembre 2025

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Novità in tema di donazioni

Si rende noto agli Iscritti che è stato definitivamente approvato il disegno di legge semplificazioni. In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale preme evidenziare le novità introdotte in tema di donazioni. Il provvedimento reca modifiche, infatti, a specifiche disposizioni del codice civile (articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690) che disciplinano l'azione di riduzione.

In particolare, in sostituzione dell'attuale regime che prevede l'esperimento dell'azione di riduzione del bene donato al fine di determinare la restituzione dello stesso alla massa ereditaria, viene prevista ora la possibilità di indennizzare economicamente l'erede o il legatario leso. In questa prospettiva – per quanto qua interessa – “i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”; ciò, ferma restando, ai sensi dell'art. 2652, primo comma, n. 1), la tutela dei diritti acquistati da terzi in base ad un atto trascritto prima della domanda per la riduzione.

Eguale, in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell'immobile donato, non potrà essere richiesta la restituzione ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tale ipotesi, i legittimari avranno soltanto il diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui questi sia insolvente e abbia ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro dall'avente causa nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito.

La nuova disciplina si applicherà alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della legge mentre, per le successioni aperte in data anteriore, si continueranno ad applicare le disposizioni previgenti ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la domanda di riduzione della donazione è già stata notificata e trascritta;
- la domanda di riduzione della donazione è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- i legittimari notificano e trascrivono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.

In difetto di tali adempimenti, la nuova disciplina si applicherà anche alle successioni aperte prima della data di entrata in vigore della legge, decorsi sei mesi da tale data.

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia